

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2155

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUEMI, BOSELLI, INTINI, VILLETTI, ALBERTINI, CEREMIGNA,
DI GIOIA, GROTTO, PAPPATERRA**

Riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura

Presentata il 10 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obbiettivo di questa proposta di legge consiste nell'introduzione del voto maggioritario uninominale, a turno unico, per la elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, legandoli alle preferenze raccolte immediatamente e direttamente sul loro nome, in base al loro prestigio ed alle loro capacità personali.

Da questo punto di vista occorre ricordare che secondo la Costituzione, il Consiglio superiore della magistratura è l'organo che deve garantire l'indipendenza della magistratura da ogni influenza esterna per tutto ciò che attiene la sua organizzazione (carriere, trasferimenti, provvedimenti disciplinari eccetera) e deve anche assicurare la professionalità del corpo togato (articoli 104 e 105).

I due terzi dei suoi membri vengono eletti direttamente dai magistrati (membri togati), ed a questi si rivolge la presente proposta di legge, mentre il restante terzo viene eletto direttamente dal Parlamento a Camere riunite (membri laici).

La proposta di legge, se approvata, consentirebbe di sottrarre i magistrati alla forte influenza delle correnti, e garantirebbe la elezione dei migliori e più preparati tra i cittadini come membri del Consiglio superiore della magistratura, piuttosto che i rappresentanti di questa o quella corrente ed in ultima analisi ridurrebbe l'influenza delle componenti organizzate in base ad orientamenti politici, rappresentando esse un legame tra politica e magistratura che determina una lesione forte della necessità, garantita costituzionalmente, di autonomia piena da ogni influenza esterna dell'organo di autogoverno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Il comma 14 dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 14. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale presso la Corte di Cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;

b) per i collegi territoriali con il voto ad uno solo dei candidati ».

ART. 2.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — (Assegnazione dei seggi). —
1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, ed in caso di parità di servizio, al candidato più anziano di età.

2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale proclama eletti i candidati con il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età ».

2. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — (*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*). — 1. Il componente eletto dai magistrati, che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore, è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti validi.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione di cui al comma 1, si procede ad elezione suppletiva, da indire dal Consiglio superiore entro un mese dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26, e 27; nei collegi territoriali, ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire.

3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0018430